



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2013 (10.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0358 (COD)**

**10156/13
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1235
ENT 144
MI 459
CONSOM 103
COMPET 370
OC 324**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER /CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)

=Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 7.6.2013

Dichiarazione della Bulgaria

La Bulgaria sostiene l'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

La Bulgaria tuttavia si rammarica che la possibilità per il fabbricante di nominare un rappresentante autorizzato non sia contemplata da alcuna norma nella presente direttiva. L'assenza di disposizioni armonizzate che disciplinino questo diritto generale del fabbricante potrebbe portare a norme e pratiche divergenti negli Stati membri che, a loro volta, potrebbero creare difficoltà per gli operatori economici.

Al fine di ridurre al minimo l'effetto negativo dell'assenza di tali norme la Bulgaria ritiene necessario introdurre le pertinenti disposizioni di riferimento della decisione n. 768/2008/CE nella propria legislazione nazionale.

Dichiarazione della Commissione sulla competenza del comitato

La Commissione si rammarica per l'adozione dell'articolo 45, paragrafo 2 ter, che potrebbe creare confusione e incertezza del diritto. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è definito soltanto dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto nessun altro atto legislativo di diritto derivato può modificare o dovrebbe specificare ulteriormente questo ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dai comitati stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. In quanto tale deve essere applicato quando il comitato esercita il suo ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di tale contesto è superfluo e inopportuno. Rischia altresì di complicare il funzionamento del comitato.
